

La (seconda) audace sentenza in tema di concessione di benefici penitenziari: dalla Consulta un forte richiamo alla finalità rieducativa della pena.

di *Federica Barbero*

NOTA A CORTE COSTITUZIONALE, SENT. 9 NOVEMBRE 2019 (UD. 9 OTTOBRE), N. 229
PRESIDENTE LATTANZI, RELATORE VIGANÒ

Sommario. 1. Premessa. – 2. La disciplina normativa di riferimento. – 3. L'intervento della Consulta. – 3.1. Corte Costituzionale, sentenza 21 giugno 2018, n. 149. – 3.2. Corte Costituzionale, sentenza 9 ottobre 2019, n. 229. – 4. Conclusioni e riflessioni.

1. Premessa.

Con sentenza n. 229 del 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, co. 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per i delitti di cui agli artt. 630 c.p. e 289-*bis* c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato.

Sul punto, occorre segnalare che il Giudice delle Leggi era già intervenuto, con sentenza 21 giugno 2018, n. 149, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, co. 4, O.P., con esclusivo riferimento, tuttavia, ai soli condannati all'ergastolo per i delitti di cui agli artt. 630 c.p. e 289-*bis* c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato.

Con la sentenza in commento, lo si anticipa, la Corte Costituzionale ha definitivamente eliminato l'irragionevole eccezione in *peius* che si era venuta a creare, in tema di concessione di benefici penitenziari, tra i condannati a pena detentiva temporanea e gli ergastolani, in riferimento ai medesimi reati, per cui - paradossalmente - solo i primi non potevano accedere ai benefici previsti dall'art. 4-*bis*, co. 1, O.P., se non prima di aver espiato almeno i due terzi della pena, ai sensi dell'art. 58-*quater*, co. 4, O.P..

Di seguito, pertanto, dopo un breve inquadramento normativo, verrà svolta un'attenta disamina della più recente pronuncia della Consulta, alla luce della precedente innovativa sentenza della medesima Corte.

2. La disciplina normativa di riferimento.

Procedendo con ordine, pare utile indicare brevemente la disciplina vigente in tema di benefici penitenziari (misure alternative alla detenzione, permessi-premio e assegnazione al lavoro all'esterno), con particolare riferimento agli aspetti e alle problematiche di diritto sostanziale, tramite l'analisi di due norme, l'art. 4-*bis* e 58-

quater, inserite nel contesto dell'Ordinamento Penitenziario con la finalità di vietare la concessione dei predetti benefici a determinate categorie di rei.

I benefici penitenziari trovano specifica disciplina nella legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà), che, quantomeno al momento della sua introduzione, intendeva offrire strumenti e rimedi per arginare la crisi della pena detentiva.

La *ratio* che ancora oggi presiede – o dovrebbe presiedere – a detto sistema è la creazione di un insieme di benefici rispetto alla pena carceraria, e di incentivi per i condannati che mostrino di essersi definitivamente dissociati dall'ambiente criminale di provenienza, dando prova di rispondere al trattamento rieducativo¹.

Per converso, fra le disposizioni chiave di questo *corpus* normativo si osserva l'art. 4-*bis* O.P.², che prevede un regime differenziato per gli autori di alcune gravi tipologie di reato, ai quali i suddetti benefici non sono concessi.

Tale norma, aggiunta dall'art. 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, rispondeva alla avvertita necessità di contrastare con un irrigidimento normativo le forme più gravi di criminalità.

Purtuttavia, sebbene tale intervento legislativo fosse motivato da istanze preventive e da una generale situazione di emergenza, non può negarsi la sua contrarietà alle linee della riforma del 1975, invece ispirata a una funzione risocializzativa delle misure alternative alla detenzione e degli altri benefici penitenziari³.

Più in particolare, la norma in questione introduce un sistema a cd. doppio binario, fondato sulla differenziazione esecutiva riconducibile alla specifica natura del reato commesso, espressione di una altrettanto specifica pericolosità sociale. Così, per gli autori delle forme delittuose più gravi, tra i quali rientrano gli artt. 289-*bis* e 630 c.p., vige il divieto di concessione dei permessi-premio, del lavoro esterno e delle misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata.

Tale preclusione, tuttavia, può essere caducata attraverso il compimento di una condotta qualificata: la collaborazione con la giustizia *ex art. 58-ter* O.P., nelle diverse forme previste *ex lege* (collaborazione utile, impossibile, irrilevante)⁴⁵.

¹ Cfr. R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Nel Diritto Editore, edizione 2018/2019, parte III, capitolo I, par. 9.

² Recentemente modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, cd. "Spazzacorrotti".

³ Cfr. M. D'ONOFRIO, M. SARTORI, *Le misure alternative alla detenzione*, Giuffrè Editore, 2004, capitolo 10.

⁴ Sul punto, non sono mancate in dottrina voci critiche a tale intervento legislativo. L. FILIPPI, G. SPANGHER, *Manuale di esecuzione penitenziaria*, Giuffrè editore, 2003: "È così attribuita alla pena una inequivoca funzione di incentivo alla collaborazione processuale che esorbita dalla finalità rieducativa costituzionalmente imposta e pertanto, sotto questo profilo, l'art. 4-*bis* Ord. pen. si pone in contrasto con l'art. 27 comma 3 Cost., oltre che con i caratteri fondamentali di un processo civile che tutela la libertà morale della persona, vietando l'impiego, neppure con il consenso della persona interessata, di "metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione (art. 188 c.p.p.)".

⁵ Occorre premettere sin da subito che, nelle pronunce di seguito in commento, la Corte Costituzionale non si è occupata della differente questione di compatibilità costituzionale della subordinazione dei benefici penitenziari alla collaborazione con la giustizia del detenuto, *ex art. 4-bis* O.P.. In merito, preme qui segnalare che la Consulta è di recente intervenuta – seppur con esclusivo riferimento al solo beneficio del permesso-premio – sulla compatibilità costituzionale di tale meccanismo ostativo. In particolare, come espressamente riferito dall'Ufficio Stampa della Corte Costituzionale nel comunicato del 23 ottobre 2019, "la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis, comma 1,

Definito così l'ambito di applicazione dell'art. 4-*bis* O.P., occorre ora proseguire con la disamina dell'art. 58-*quater* O.P., seconda disposizione che qui interessa e che pare contrastare con il principio della flessibilità del trattamento penitenziario.

Tale norma, difatti, impone un vero e proprio rigido divieto alla concessione di misure alternative alla detenzione, nonché dei benefici penitenziari del permesso-premio e dell'assegnazione al lavoro all'esterno, con riferimento a determinate tipologie di condannati.

In particolare, al comma 4 della disposizione in oggetto, sono contemplati gli autori per i delitti di cui agli artt. 289-*bis* e 630 c.p. che abbiano cagionato la morte della persona sequestrata.

Ebbene, tali soggetti possono accedere alle misure alternative e agli altri benefici solo dopo aver effettivamente espiato almeno i due terzi della pena o, per gli ergastolani, ventisei anni di reclusione.

A giustificazione di tale disposizione, di lampante contrarietà ai più fondamentali principi costituzionali vigenti in materia penale, il legislatore avanzava la considerazione della particolare gravità dei reati commessi, sempre nell'ottica di una decisiva finalità preventiva.

Dunque, dal combinato disposto degli artt. 4-*bis* e 58-*quater* O.P. consegue che per gli autori di sequestri di persona, a scopo di terrorismo o di eversione o a scopo di estorsione, che hanno cagionato la morte del sequestrato, il trattamento penitenziario risulta deteriore rispetto a quello cui sono sottoposti i condannati per gli altri reati, seppur gravissimi, previsti allo stesso comma 1 dell'art. 4-*bis* O.P..

Così, con la previsione delle predette disposizioni, si è venuto a creare un sistema fortemente restrittivo in materia di benefici penitenziari, fondato sul rigido divieto di concessione degli stessi per i condannati per le categorie di reati ritenute particolarmente più gravi e di notevole allarme sociale, ponendosi in difficile bilanciamento con le istanze rieducative e risocializzative.

Pertanto, agli autori dei reati previsti agli artt. 289-*bis* co. 3 e 630 co. 3 c.p. è definitivamente precluso l'accesso ai benefici penitenziari previsti *ex art.* 4-*bis* O.P., salvo che questi abbiano prestato collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-*ter* O.P. e, soprattutto, espiato almeno i due terzi della pena o, per gli ergastolani, ventisei anni di reclusione.

Tale trattamento sanzionatorio risulta, pertanto, estremamente limitativo della libertà personale e dei diritti alla persona, in spregio ai più elementari principi costituzionali di uguaglianza e di rieducazione del reo, nonché di progressione trattamentale

dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo".

Anche con tale decisione, pertanto, la Consulta riporta l'attenzione sulla costituzionale necessità della individualizzazione del trattamento penitenziario, intollerante a qualsivoglia forma di automatismo, nonché sulla graduale e progressiva verifica della partecipazione del condannato al percorso rieducativo. A tal proposito, nel predetto comunicato si legge che *"In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di "pericolosità sociale" del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità [...]"*.

penitenziaria, rispettivamente riconducibili agli art. 3 e 27 co. 3 della Carta Costituzionale.

3. L'intervento della Consulta.

Alla luce di un quadro normativo di dubbia tollerabilità costituzionale è, dunque, intervenuto il Giudice delle Leggi con la (prima) audace sentenza 21 giugno 2018, n. 149, cui necessariamente si richiama la (seconda) audace sentenza 9 ottobre 2019, n. 229, in commento, per effetto delle quali la disposizione di cui all'art. 58-*quater*, co. 4, O.P. resta ora interamente caducata.

Nello specifico, la parziale rimozione della preclusione contenuta nella disposizione censurata, per effetto della sentenza n. 149/2018, ne ha fatto salva l'applicazione per i soli condannati a pena detentiva temporanea che, dunque, a differenza dei condannati alla pena dell'ergastolo, non possono (*recte* non potevano) accedere ai benefici previsti dall'art. 4-*bis*, co. 1, O.P., quantomeno non prima di aver espiato almeno i due terzi della pena, ai sensi dell'art. 58-*quater*, co. 4, O.P..

Con la seconda e più recente sentenza, difatti, la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi in tema di concessione dei benefici penitenziari indicati all'art. 4-*bis*, co. 1, O.P., con specifico riferimento ai condannati a pena detentiva temporanea per i sequestri di persona in cui sia stata cagionata la morte del sequestrato, ed ha rilevato che la prima pronuncia di incostituzionalità dell'art. 58-*quater*, co. 4, O.P. ha prodotto un'irragionevole disparità di trattamento penitenziario, consistente in un quadro sanzionatorio più favorevole per gli ergastolani rispetto a quello riservato ai condannati a pena detentiva temporanea per i medesimi titoli di reato.

Al fine di meglio comprendere le ragioni che hanno guidato il Giudice delle Leggi verso la seconda pronuncia, qui in commento, si ritiene utile procedere a una preliminare disamina della sentenza n. 149/2018.

3.1. Corte Costituzionale, sentenza 21 giugno 2018, n. 149.

Con la sentenza della quale qui brevemente si dà conto, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, co. 4, O.P., nella parte in cui impediva ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 c.p., che abbiano cagionato la morte del sequestrato, di accedere ad alcuno dei benefici elencati all'art. 4-*bis*, co. 1, O.P., se non avessero effettivamente espiato almeno ventisei anni di pena⁶.

Il giudice rimettente aveva segnalato alla Consulta che l'unico ostacolo all'ammissione, da parte del Tribunale di sorveglianza, dell'istante ai benefici di cui all'art. 4-*bis* O.P. era rappresentato proprio dall'art. 58-*quater*, co. 4, O.P., secondo il quadro normativo delineato *supra*.

Le censure di legittimità costituzionale mosse dal giudice *a quo* si appuntavano sul principio di uguaglianza *ex* art. 3 Cost., nonché sul principio di rieducazione del condannato *ex* art. 27 co. 3 Cost..

Ebbene, a sostegno della propria decisione, il Giudice delle Leggi ha individuato diversi profili di incostituzionalità della disciplina di cui all'art. 58-*quater*, co. 4, O.P. in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost..

⁶ In via consequenziale, *ex* art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte ha dichiarato, inoltre, l'incostituzionalità della medesima disposizione, in relazione alla diversa fattispecie di cui all'art. 289-*bis* c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione), nei casi in cui dal sequestro sia - parimenti - derivata la morte della vittima e il soggetto agente sia stato, pertanto, condannato alla pena dell'ergastolo.

Anzitutto, il carattere automatico della preclusione temporale all'accesso dei benefici penitenziari impedisce qualsiasi valutazione in concreto di un eventuale percorso rieducativo intrapreso dal condannato, così da risultare impossibile al Magistrato di sorveglianza di accertare e valorizzare, per ventisei anni, una positiva partecipazione individuale del condannato all'offerta rieducativa. Qui l'art. 3 Cost. è evocato esclusivamente a copertura del principio dell'individualizzazione del trattamento penitenziario che la norma impugnata viola, con le sue preclusioni generalizzate e i suoi automatismi validi per tutti indistintamente⁷.

In secondo luogo, la disciplina prevista dalla norma censurata si pone in aperto contrasto con il principio di progressività del trattamento penitenziario, corollario del principio costituzionale di rieducazione del condannato, secondo cui l'intero sistema sanzionatorio dev'essere volto alla necessità di favorire il graduale reinserimento del condannato nel contesto sociale.

Inoltre, la riduzione di concreti incentivi alla partecipazione del reo al percorso rieducativo non può che *appiattare la funzione rieducativa della pena*, senza, pertanto, stimolare la partecipazione del condannato all'obiettivo finale del trattamento penitenziario cui è sottoposto⁸.

La pronuncia di incostituzionalità, peraltro, ha segnato una svolta nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, *“per la prima volta una dichiarazione di illegittimità costituzionale investe frontalmente una forma di ergastolo, sia pure una forma di ergastolo che, rivolgendosi ad una ristretta gamma di destinatari, si colloca, almeno dal punto di vista statistico⁹, ai margini del sistema sanzionatorio”*¹⁰.

Conseguenza diretta della presente dichiarazione di incostituzionalità del trattamento previsto all'art. 58-*quater*, co. 4, O.P., è stata che per gli ergastolani sono tornati ad applicarsi i limiti di pena ordinari (peraltro già stringenti) previsti dagli artt. 30-*ter* e 4-*bis* O.P., mentre per i condannati a pena detentiva temporanea sono rimasti in vigore i più rigidi termini previsti dalla norma in questione, ponendo, dunque, una irragionevole eccezione in *peius*.

D'altronde è stata la stessa Corte Costituzionale, al punto 10 della menzionata sentenza, ad affermare la consapevolezza di tale disparità di trattamento: *“Questa Corte è consapevole che la presente pronuncia potrebbe a sua volta creare disparità di trattamento rispetto alla disciplina – non sottoposta in questa sede a scrutinio di legittimità – dettata dallo stesso art. 58-*quater*, comma 4, ordin. penit. in relazione ai condannati a pena detentiva temporanea per i delitti di cui agli artt. 289-*bis* e 630 cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato. Tuttavia, tale*

⁷ Cfr. A. PUGIOTTO, *Il “blocco di costituzionalità” nel sindacato della pena in fase esecutiva (nota all'inequivocabile sentenza n. 149/2018)*, Osservatorio Costituzionale, 3/2018.

⁸ Sul punto, cfr. A. GALLUCCIO, *Ergastolo e preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari: dalla Corte costituzionale un richiamo alla centralità del finalismo rieducativo della pena*, *Questione Giustizia*, 16 luglio 2018: *“E' infatti evidente [...] come un condannato alla pena dell'ergastolo, appena inserito all'interno del circuito penitenziario, non possa che vedere come remotissimo il momento a partire dal quale potrà espirare alla concessione di un qualunque beneficio, quando l'attesa sia – anche nella migliore delle ipotesi – ultraventennale”*.

⁹ È significativa l'estrema scarsità, nelle banche dati, di pronunce giurisprudenziali relative all'art. 58-*quater*, co. 4, O.P..

¹⁰ E. DOLCINI, *Dalla Corte Costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato)*, *Diritto Penale Contemporaneo*, 7-8/2018, cit..

consapevolezza non può costituire ostacolo alla dichiarazione di illegittimità della disciplina qui esaminata; e ciò in base al costante insegnamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui anche se «[q]ualunque decisione di accoglimento produce effetti sistemici[,] questa Corte non può tuttavia negare il suo intervento a tutela dei diritti fondamentali per considerazioni di astratta coerenza formale» nell'ambito del sistema (sentenza n. 317 del 2009). Spetterà al legislatore individuare gli opportuni rimedi alle eventuali disparità di trattamento che si dovessero produrre in conseguenza della presente pronuncia».

Il dubbio di legittimità costituzionale, del resto, non potrebbe essere risolto sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 58-*quater* O.P., dato che tale pronuncia di incostituzionalità non può estendersi a casi che, seppur simili, non sono stati sottoposti in quella sede a scrutinio di legittimità.

3.2. Corte Costituzionale, sentenza 9 ottobre 2019, n. 229.

Come anticipato, stante il quadro normativo immutato, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale della medesima norma già censurata, al fine di eliminare l'illogica eccezione in *peius* che si era venuta a creare.

Nello specifico, il Magistrato di sorveglianza di Padova e il Magistrato di sorveglianza di Milano¹¹ hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, co. 4, O.P., in riferimento agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost., nella parte in cui prevede che i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non siano ammessi ad alcuno dei benefici penitenziari indicati nell'art. 4-*bis*, co. 1, O.P., se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata.

In particolare, il giudice rimettente di Padova ha rilevato di essere chiamato a decidere sull'istanza, formulata dal detenuto, in merito a un permesso premio presso l'abitazione della madre per coltivare gli affetti familiari, e in particolare con il figlio, portatore di grave patologia invalidante.

Il giudice *a quo*, più in particolare, ha notato che il detenuto era stato condannato in via definitiva per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato ai sensi dell'art. 630, co. 3, c.p., per aver cagionato volontariamente la morte del sequestrato, e che, al momento della presentazione dell'istanza, aveva espiato effettivamente una quantità di pena superiore ai limiti previsti dagli artt. 4-*bis* e 30-*ter* O.P. per la concessione dei benefici indicati, oltre ad aver prestato piena collaborazione con la giustizia.

Il Magistrato di sorveglianza di Milano, invece, ha rilevato di essere chiamato a decidere sull'istanza di una detenuta, condannata in via definitiva per concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte della persona sequestrata come conseguenza non voluta, ai sensi dell'art. 630, co. 2, c.p., in relazione al ruolo da lei assunto nel rapimento di un bimbo, conclusosi con la sua uccisione da parte di altri correi. Tale fatto, peraltro, per la crudeltà e la violenza delle azioni criminali compiute, aveva ricevuto notevole esposizione mediatica.

¹¹ Magistrato di sorveglianza di Padova, ordinanza del 3 dicembre 2018, iscritta al n. 55 r.o. 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2019; Magistrato di sorveglianza di Milano, ordinanza del 14 maggio 2019, iscritta al n. 131 r.o. 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2019.

Sul punto, occorre brevemente precisare che, come fissato dal giudice *a quo*, è irrilevante il fatto che la morte della persona sequestrata sia stata causata, come nel caso di specie, quale conseguenza non voluta, *ex art. 630 co. 2 c.p.*

Il fatto che l'art. 58-*quater*, co. 4, O.P. contenga il verbo *cagionare* in riferimento alla morte del sequestrato, secondo il giudice di Milano, *non implica necessariamente la sussistenza in capo all'agente della volontà di causare la morte della vittima*. Così, la norma in questione trova applicazione per tutti i condannati del delitto di cui all'art. 630 c.p. che abbiano cagionato la morte della vittima, sia con dolo sia con la sola previsione dell'evento.

Chiarito ciò, in entrambe le fattispecie concrete, solo il disposto dell'art. 58-*quater*, co. 4, O.P. ostava alla concessione del beneficio richiesto, nonché di qualsiasi altro beneficio previsto dall'art. 4-*bis*, co. 1, O.P., in quanto i condannati non avevano effettivamente espiato i due terzi della pena irrogata.

Per conseguenza, le questioni sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Padova e dal giudice milanese dovevano sicuramente ritenersi rilevanti, in quanto soltanto la rimozione della preclusione anzidetta avrebbe consentito agli stessi di esaminare nel merito le istanze proposte dai condannati. La Consulta ha, infatti, dichiarato le questioni rilevanti e non manifestamente infondate ed ha provveduto alla riunione dei giudizi.

Agli occhi della Corte la (medesima) disposizione già precedentemente censurata è risultata incompatibile, anzitutto, con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento venutasi a creare, in seguito alla sentenza n. 149/2018, tra i condannati all'ergastolo e i condannati a pena detentiva temporanea, *per i quali vigerebbe ormai un regime deteriore, potendo i primi essere ammessi a godere dei permessi premio una volta espiati dieci anni di pena (ulteriormente riducibili per effetto dei periodi di liberazione anticipata maturati), a fronte della necessità di espiazione effettiva dei due terzi della pena per i secondi – e dunque di un periodo superiore a dieci anni, ogniqualvolta la pena irrogata sia superiore ai quindici anni di reclusione*¹², come nel caso dei detenuti istanti.

Inoltre, la disciplina che ne era derivata si esponeva a una seconda censura *ex art. 3 Cost.*, sottoponendo a un trattamento marcatamente deteriore i condannati per il delitto di cui all'art. 630 c.p., che avessero collaborato con la giustizia rispetto a quello riservato alla generalità dei condannati per taluno degli altrettanto gravi delitti previsti all'art. 4-*bis* O.P. che parimenti avessero collaborato con la giustizia e per i quali vigevano, *ex art. 58-ter*, co. 1, O.P., gli ordinari termini per l'accesso ai benefici penitenziari applicabili a qualsiasi condannato.

In aggiunta, l'art. 58-*quater*, co. 4, O.P. contrastava con l'art. 27, co. 3, Cost., secondo i medesimi argomenti richiamati nella precedente sentenza n. 149/2018.

Difatti, anche con riferimento ai condannati a pena temporanea per sequestro di persona qualificato dalla causazione della morte della vittima, la rigida preclusione temporale posta dalla disposizione censurata sovvertiva irragionevolmente la logica gradualistica sottesa al principio della *progressività trattamentale e flessibilità della pena*, quali corollari del più ampio principio costituzionale di rieducazione del reo¹³. Ne conseguiva, pertanto, che la disposizione in oggetto si poneva in senso distonico rispetto all'intero sistema penitenziario, volto a consentire alla magistratura di

¹² Corte Cost., sentenza 9 ottobre 2019, n. 229, 4.4.1 cit..

¹³ Sul punto, la Consulta richiama espressamente Corte Cost. sent. n. 257/2006, n. 255/2006, n. 445/1997, n. 504/1995.

sorveglianza una graduale e progressiva verifica della partecipazione al percorso rieducativo compiuto dal soggetto, *che deve essere aiutato a reinserirsi nella società, attraverso benefici che gradualmente attenuino il regime carcerario, favorendone contatti via via più intensi con l'esterno*¹⁴.

Peraltro, poiché la sentenza n. 149/2018 ha fatto riferimento a delitti gravissimi, puniti con la massima sanzione prevista nel nostro ordinamento, deve ritenersi che la flessibilità della pena è una necessità costituzionale che non ammette eccezione alcuna, tanto più per delitti sanzionati con una pena detentiva temporanea¹⁵.

Neppure la scelta del legislatore di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati può, difatti, tradursi nella violazione della funzione rieducativa della pena e nella impossibilità per il giudice di verificare l'effettiva risposta del condannato al trattamento sanzionatorio.

Il condannato è, anzitutto, una persona e, come tale, rimane aperto alla prospettiva di un possibile cambiamento, a nulla rilevando la gravità del reato posto in essere.

Così, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, co. 4, O.P. nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630 c.p. e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), per il delitto di cui all'art. 289-*bis* c.p., che abbiano cagionato la morte del sequestrato.

4. Conclusioni e riflessioni.

La Corte Costituzionale, con parole inequivocabili, ha dichiarato che la preclusione temporale posta dall'art. 58-*quater*, co. 4, O.P., fissando l'unica e indifferenziata soglia dell'espiazione effettiva dei due terzi di pena per l'accesso a tutti i benefici penitenziari, sovvertiva irragionevolmente la logica gradualistica della finalità rieducativa del condannato, in spregio al combinato disposto degli artt. 3 e 27, co. 3, Cost..

La sentenza n. 229/2019 ha, così, definitivamente eliminato dal sistema penitenziario il severo e incostituzionale regime sanzionatorio, con riferimento a tutti i condannati per sequestri di persona a scopo di terrorismo, eversione o estorsione che abbiano cagionato la morte del sequestrato, previsto *ex art.* 58-*quater*, co. 4, O.P., disposizione che, pertanto, resta interamente caducata, con conseguente riesplorazione della disciplina prevista *ex art.* 4-*bis* O.P..

L'analisi della pronuncia in commento consente, dunque, di evidenziare il forte monito così trasmesso dalla Corte Costituzionale al legislatore e, necessariamente, alla politica moderna, sempre più impegnata a raggiungere una fantomatica *certezza della pena*, piuttosto che ad assicurare il rispetto dei fondamentali principi costituzionali, nonché di civiltà, sanciti a più voci, nazionali e sovranazionali.

D'altronde, tale coraggiosa sentenza non può che essere accolta come un segnale positivo per il diritto penale italiano, secondo cui anche l'autore del reato più grave dev'essere, anzitutto, considerato in quanto individuo, degno di poter intraprendere un percorso di cambiamento che, in maniera graduale, favorisca il suo reinserimento all'interno della compagine sociale.

¹⁴ Cfr. Ufficio Stampa della Corte Costituzionale, Comunicato del 11 luglio 2018.

¹⁵ Sul punto, vd. S. TALINI, *La valorizzazione dei termini "pena al plurale e condannato al "singolare" anche in materia di ergastolo (a margine di Corte Cost., sent. n. 149 del 2018)*, Consulta Online, 2018, fasc. 3, 509.



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **229/2019**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI

Presidente LATTANZI - Redattore VIGANO'

Udienza Pubblica del **09/10/2019** Decisione del **09/10/2019**

Deposito del **08/11/2019** Pubblicazione in G. U. **13/11/2019**

Norme impugnate: Art. 58-quater, c. 4°, della legge 26/07/1975, n. 354.

Massime:

Atti decisi: **ord. 55 e 131/2019**

SENTENZA N. 229

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi dal Magistrato di sorveglianza di Padova, nella procedura di sorveglianza ad istanza di G. C., con ordinanza del 3 dicembre 2018, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2019, e dal Magistrato di sorveglianza di

Milano, nella procedura di sorveglianza ad istanza di A. C., con ordinanza del 14 maggio 2019, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2019.

Visto l'atto di costituzione di A. C.;

udito nell'udienza pubblica e nella camera di consiglio del 9 ottobre 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò;

udito nell'udienza pubblica l'avvocato Corrado Limentani per A. C.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 14 maggio 2019 (r. o. n. 131 del 2019), il Magistrato di sorveglianza di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630, secondo comma, del codice penale, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati dall'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. se non abbiano effettivamente espiato almeno due terzi della pena irrogata.

1.1.– Espone il giudice rimettente di essere chiamato a decidere sull'istanza, formulata dalla detenuta A. C., di concessione del primo permesso premio al fine di coltivare i propri affetti familiari e, in particolare, con il figlio minore.

Riferisce il giudice a quo:

– che la detenuta è stata condannata in via definitiva alla pena di ventiquattro anni di reclusione per concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte della persona sequestrata come conseguenza non voluta, ai sensi dell'art. 630, secondo comma, cod. pen., in relazione al ruolo da lei assunto nel rapimento di un bimbo, conclusosi con la sua uccisione da parte di altri correi;

– che, al momento della presentazione dell'istanza, la detenuta aveva espiato effettivamente tredici anni, un mese e dodici giorni di reclusione, avendo altresì maturato due anni, sette mesi e cinque giorni di liberazione anticipata;

– che nell'istanza la condannata aveva asserito la propria totale estraneità a contesti di criminalità organizzata e aveva dedotto, altresì, l'evidente impossibilità di una sua collaborazione "attiva", in quanto le condotte a lei ascritte erano state integralmente accertate con sentenza passata in giudicato.

Il rimettente ritiene, tuttavia, che alla stregua della disposizione censurata l'istanza dovrebbe essere ritenuta inammissibile, non avendo la condannata ancora espiato i due terzi della pena detentiva inflitta. Non avrebbe infatti pregio l'argomento dell'istante secondo cui la preclusione posta dall'art. 58-quater, comma 4, ordin. penit. non si applicherebbe all'ipotesi aggravata di cui all'art. 630, secondo comma, cod. pen., dal momento che – ad avviso del giudice a quo – l'espressione «che abbiano cagionato la morte del sequestrato» sarebbe riferibile tanto all'ipotesi – contemplata dall'art. 630, terzo comma, cod. pen. – in cui il reo abbia volontariamente cagionato l'evento letale, quanto a quella – prevista dal secondo comma di tale disposizione – in cui la morte del sequestrato costituisca conseguenza non voluta della sua condotta.

1.2.– Il rimettente dubita, tuttavia, della compatibilità di tale preclusione con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

1.3. – Le questioni sarebbero, anzitutto, rilevanti, in quanto soltanto la rimozione della preclusione in parola – non superabile in via interpretativa – consentirebbe di esaminare nel merito l’istanza proposta dalla condannata.

1.4.– Le questioni non potrebbero, d’altra parte, ritenersi manifestamente infondate.

1.4.1.– La preclusione posta dall’art. 58-quater, comma 4, ordin. penit. si esporrebbe, infatti, a tutte le censure di illegittimità costituzionale già ritenute fondate da questa Corte, sotto il profilo dell’art. 27, terzo comma, Cost., con la sentenza n. 149 del 2018, censure richiamate per intero dal giudice a quo.

1.4.2.– La disciplina risultante dalla sentenza n. 149 del 2018 si porrebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 3 Cost., risultando irragionevole – ed anzi paradossale – che per i condannati all’ergastolo sia oggi vigente una disciplina più favorevole di quella applicabile ai condannati a una mera pena detentiva temporanea.

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto nel giudizio.

3.– La detenuta istante A. C. si è costituita in giudizio chiedendo che – ove questa Corte non ritenga possibile una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata nel senso di escludere l’operatività della preclusioni nei confronti dei condannati per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione che abbiano cagionato la morte del sequestrato come conseguenza non voluta – sia accolta la questione di legittimità costituzionale prospettata per i medesimi argomenti già sviluppati nell’ordinanza di rimessione.

4.– Con ordinanza del 3 dicembre 2018 (r. o. n. 55 del 2019), il Magistrato di sorveglianza di Padova ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 4, ordin. penit., in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non siano ammessi ad alcuno dei benefici penitenziari indicati nel primo comma dell’art. 4-bis ordin. penit. se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata.

4.1.– Espone il rimettente di essere chiamato a decidere sull’istanza, formulata dal detenuto G. C., di un permesso premio presso l’abitazione della madre per coltivare gli affetti familiari, e in particolare con il figlio, portatore di grave patologia invalidante.

Riferisce il giudice a quo:

– che il detenuto è stato condannato in via definitiva alla pena complessiva di venti anni e due mesi di reclusione, nonché di cinque mesi di arresto, di cui diciotto anni per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato ai sensi dell’art. 630, terzo comma, cod. pen., per avere egli cagionato volontariamente la morte del sequestrato;

– che, al momento della presentazione dell’istanza, il detenuto aveva espiato effettivamente la pena di nove anni, cinque mesi e venticinque giorni, avendo altresì maturato 630 giorni di liberazione anticipata;

– che nel 2014 lo stesso Magistrato di sorveglianza aveva riconosciuto che G. C. aveva prestato piena collaborazione con la giustizia.

Ritiene tuttavia il rimettente che alla concessione del beneficio richiesto osti il disposto dell’art. 58-quater, comma 4, ordin. penit., che preclude ai condannati a pena temporanea per il delitto di sequestro a

scopo di estorsione che abbiano cagionato la morte del sequestrato di accedere a qualsiasi beneficio penitenziario ove non abbiano effettivamente espiato i due terzi della pena irrogata.

4.2.– Il giudice a quo dubita, tuttavia, della compatibilità di tale disciplina con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

4.3.– Le questioni sarebbero anzitutto rilevanti, dal momento che – in assenza della preclusione posta dalla disposizione censurata – l’istanza del condannato potrebbe senz’altro essere accolta. Avendo egli attivamente collaborato con la giustizia, l’accesso ai permessi premio gli sarebbe consentito una volta scontato il quarto della pena, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58-ter, comma 1, e 30-ter, comma 4, lettera b), ordin. penit.: termine, questo, ormai abbondantemente scaduto. Il condannato avrebbe, inoltre, serbato regolare condotta all’interno dell’istituto penitenziario, come attestato anche dalla relazione favorevole del direttore del carcere e dalle molteplici evidenze relative alla partecipazione alle offerte trattamentali, alla rivisitazione critica del reato, ai tentativi di risarcimento posti in essere in favore dei familiari della vittima, al mantenimento di rapporti costanti con i familiari e in particolare con il figlio disabile, nonché all’assenza di elementi che lo colleghino alla criminalità organizzata.

4.4.– Le questioni sarebbero, altresì, non manifestamente infondate.

4.4.1.– Il rimettente rileva anzitutto che la disposizione censurata risulterebbe incompatibile con l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevole disparità di trattamento venutasi a creare, in seguito alla sentenza n. 149 del 2018 di questa Corte, tra i condannati all’ergastolo e i condannati a pena detentiva temporanea, per i quali vigerebbe ormai un regime deteriore, potendo i primi essere ammessi a godere dei permessi premio una volta espiati dieci anni di pena (ulteriormente riducibili per effetto dei periodi di liberazione anticipata maturati), a fronte della necessità di espiazione effettiva dei due terzi della pena per i secondi – e dunque di un periodo superiore a dieci anni, ogniqualvolta la pena irrogata sia superiore ai quindici anni di reclusione, come nel caso del detenuto istante.

Di tale disparità di trattamento creata dalla sentenza n. 149 del 2018 sarebbe stata, del resto, consapevole anche questa Corte, che proprio per porre rimedio a tale effetto aveva invocato l’intervento correttivo del legislatore, a tutt’oggi non verificatosi.

4.4.2.– La disposizione censurata si esporrebbe, inoltre, a una seconda censura di irragionevole disparità di trattamento ex art. 3 Cost., sottoponendo a un trattamento marcatamente deteriore i condannati per il delitto di cui all’art. 630, terzo comma, cod. pen. che abbiano collaborato con la giustizia rispetto a quello riservato alla generalità dei condannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4-bis ordin. penit. che parimenti abbiano collaborato con la giustizia, e per i quali vigono – per effetto dell’art. 58-ter, comma 1, ordin. penit. – gli ordinari termini per l’accesso ai benefici penitenziari applicabili a qualsiasi condannato, e non già quelli più gravosi previsti per i condannati per i delitti previsti dallo stesso art. 58-quater, comma 4, ordin. penit.

4.4.3.– Infine, la disposizione censurata si esporrebbe a tutti i profili di contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost. già riscontrati da questa Corte, con riferimento alla preclusione in precedenza vigente per i condannati all’ergastolo, nella sentenza n. 149 del 2018, la cui motivazione viene diffusamente richiamata dall’ordinanza di rimessione.

5. – Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto nel giudizio.

Considerato in diritto

1.– Con ordinanze rispettivamente rubricate al n. 131 e al n. 55 del r. o. 2019, il Magistrato di sorveglianza di Milano e il Magistrato di sorveglianza di Padova hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui prevede che i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non siano ammessi ad alcuno dei benefici penitenziari indicati nel primo comma dell'art. 4-bis ordin. penit., se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata.

2.– Deve preliminarmente disporsi la riunione dei predetti giudizi, che pongono questioni identiche e si fondano su argomenti in larga misura comuni.

3.– Le questioni sono ammissibili, avendo entrambi i rimettenti puntualmente chiarito che soltanto la preclusione posta dalla disposizione censurata impedisce l'esame nel merito, e l'eventuale accoglimento, dell'istanza di concessione di un permesso premio formulata da entrambi i detenuti nei giudizi a quibus.

3.1.– Il Magistrato di sorveglianza di Milano ha ritenuto d'altra parte che tale preclusione si estenda anche al condannato per sequestro di persona che abbia cagionato per mera colpa la morte del sequestrato ai sensi dell'art. 630, secondo comma, del codice penale. Tale conclusione è contrastata dalla parte privata e dalla dottrina sinora espressasi sul punto, a parere delle quali il tenore letterale dell'art. 58-quater, comma 4, ordin. penit. farebbe inequivoco riferimento all'ipotesi dolosa, prevista dall'art. 630, terzo comma, cod. pen., in cui «il colpevole cagiona la morte del sequestrato», e non già a quella, prevista dal secondo comma, in cui «dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrato». Il giudice a quo, tuttavia, motiva in maniera non implausibile la propria scelta ermeneutica, argomentando nel senso della riconducibilità all'area semantica del verbo “cagionare” anche dell'ipotesi in cui la morte del sequestrato sia comunque “derivata”, in termini eziologici, dalla condotta dell'autore del reato, ancorché quest'ultimo non fosse animato dalla volontà di uccidere la vittima.

Tanto basta ai fini dell'ammissibilità delle questioni prospettate dal Magistrato di sorveglianza di Milano, sotto il profilo della loro rilevanza nel giudizio a quo.

4.– Le questioni sono fondate, con riferimento a entrambi i parametri evocati.

4.1.– Anche per i condannati a pena temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione qualificato dalla causazione della morte della vittima vale anzitutto il rilievo, già svolto dalla sentenza n. 149 del 2018 in riferimento ai condannati all'ergastolo per il medesimo reato, che la rigida preclusione temporale posta dalla disposizione censurata all'accesso ai benefici sovverte irragionevolmente la logica gradualistica sottesa al principio della «progressività trattamentale e flessibilità della pena», già enucleato da numerose pronunce di questa Corte (sentenze n. 257 del 2006, n. 255 del 2006, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995) come corollario del mandato costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, fissando l'unica e indifferenziata soglia dell'espiazione effettiva dei due terzi della pena irrogata quale condizione per l'accesso a tutti i benefici penitenziari. In tal modo, la disposizione opera in senso distonico rispetto all'obiettivo, costituzionalmente imposto, di consentire alla magistratura di sorveglianza di verificare gradualmente e prudentemente, anzitutto attraverso la concessione di permessi premio e l'autorizzazione al lavoro all'esterno, l'effettivo percorso rieducativo compiuto dal soggetto, prima di ammetterlo in una fase successiva dell'esecuzione – sulla base anche dell'esito positivo di quelle prime sperimentazioni – alla semilibertà e poi alla liberazione condizionale. Il che determina la violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

4.2. – Come giustamente rilevato da entrambi i giudici rimettenti, inoltre, la rimozione della preclusione contenuta nella disposizione censurata con riferimento ai condannati all'ergastolo da parte della sentenza n. 149 del 2018 ha prodotto l'irragionevole conseguenza che, oggi, essi godono di un trattamento penitenziario

più favorevole rispetto a quello riservato ai condannati a pena detentiva temporanea per i medesimi titoli di reato.

I condannati alla pena dell'ergastolo che abbiano cagionato la morte del sequestrato, infatti, possono – in forza della citata sentenza n. 149 del 2018 – accedere al beneficio del permesso premio, in caso di collaborazione o condizioni equiparate, dopo aver espiato dieci anni di pena, riducibili sino a otto anni grazie alla liberazione anticipata. I condannati a pena detentiva temporanea per il medesimo titolo delittuoso possono invece accedere al predetto beneficio, a parità di condizioni quanto alla collaborazione con la giustizia, solo dopo aver scontato i due terzi della pena inflitta, senza poter beneficiare di alcuna riduzione di tale termine a titolo di liberazione anticipata: e cioè dopo aver scontato un periodo di detenzione che – tenuto conto delle elevatissime cornici edittali previste per le ipotesi delittuose in questione – è nella generalità dei casi ben superiore a otto anni, come mostrano del resto i due casi oggetto dei giudizi a quibus.

Una tale conseguenza, evidentemente incompatibile con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., era stata peraltro puntualmente segnalata all'attenzione del legislatore da parte di questa Corte nella sentenza n. 149 del 2018, senza che – tuttavia – a tale monito abbia fatto seguito la necessaria modifica della normativa vigente.

4.3.– Da tutto ciò consegue la necessità di rimuovere la preclusione stabilita dall'art. 58-quater, comma 4, ordin. penit. anche con riferimento ai condannati a pena temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione che abbiano cagionato (dolosamente o colposamente) la morte del sequestrato, con conseguente automatica riespansione, nei loro confronti, della disciplina applicabile alla generalità dei condannati per i delitti previsti dall'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura formulati dalle ordinanze di rimessione in relazione ai medesimi parametri.

5.– Così come avvenuto nella sentenza n. 149 del 2018, la presente dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), alla parte della disposizione censurata che si riferisce ai condannati a pene detentive temporanee per il delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'art. 289-bis cod. pen., che abbiano cagionato la morte del sequestrato.

Per effetto della presente pronuncia, dunque, la disposizione di cui all'art. 58-quater, comma 4, ordin. penit. resta interamente caducata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato;

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, ordin. penit., nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 289-bis cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 novembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.